

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4040

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, PELLICANI, AULETA, BRUZZANI, DI PIETRO, NOVELLI, PASCOLAT, POLIDORI, ROMANI, SERRA, SOLAROLI, UMIDI SALA**

*Presentata il 20 giugno 1989*

Disposizioni concernenti i termini per la pubblicazione dei modelli di dichiarazione agli effetti delle imposte sul reddito, dei modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta e dei modelli per la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vicende di questi giorni, con « l'Italia in fila » e con milioni di contribuenti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, con stoica pazienza e diligente rassegnazione, incolonnati davanti agli sportelli di banche, uffici comunali e postali, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è stato « uno spettacolo » indegno di un Paese civile.

Non può e deve accadere più che la presentazione della denuncia dei redditi debba rappresentare ormai un tradizionale tormento, che si conclude, per lo più, per gli onesti almeno, molto tempo

prima dell'esborso delle tasse dovute, alla chiusura del modello, all'ultima firma, dopo aver letto e compilato, decifrato norme in un italiano che non esiste, che nessuno parla, che nella sua indisponibilità totale all'uso e alla comprensione comuni, sottintende l'inganno e la beffa possibili.

Questa separazione, la distanza cioè tra due lingue è testimonianza della crisi del rapporto cittadini-fisco. La presentazione in particolare del modello 740 non deve più rappresentare « un incubo », con modelli che non si trovano, con certificati

da rilasciare dai sostituti d'imposta che arrivano in ritardo.

Né deve accadere che il Governo modifichi la legislazione nei primi mesi dell'anno con la conseguenza, com'è il caso del credito d'imposta contenuto nel « decreto fiscale » n. 69 del 1989 all'articolo 4, comma 3, le nuove disposizioni vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a fine aprile cioè solo a distanza di ore dal primo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni, costringendo consulenti e studi professionali a cambiare programmi informativi e contribuenti singoli, tutti impegnati in uno spasmodico *forcing* per rispettare la scadenza del 31 maggio, dopo la mancata concessione della proroga, nonostante un voto unanime del Senato, ed il parere favorevole di alcuni membri del Governo.

Nella pratica, occorre quindi mettere ordine e dare certezza a tutti, eliminando quella « sfasatura » in forza della quale, i termini che incombono alla pubblica amministrazione sono di carattere « ordinatorio » e di carattere « perentorio » quelli che fanno capo ai contribuenti.

Tale è lo scopo della presente proposta che vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

1) prevedere un termine perentorio entro il quale il Ministero è tenuto a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i modelli di dichiarazione fissandolo in almeno 90 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni e ciò anche ai fini di correggere eventuali errori;

2) prevedere la possibilità di « auto-certificazione » da parte del contribuente che non riceve dal sostituto d'imposta la dovuta certificazione.

È un provvedimento che non comporta oneri e si iscrive in quella urgente necessità non solo di semplificare gli adempimenti ma anche di un maggior rispetto dello Stato nei confronti di coloro che con le tasse che pagano, lo finanziano e ne assicurano l'esistenza.

È una risposta civile e politica al « malcostume » del Governo in materia fiscale.

Perciò confidiamo nella sua sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze emana, entro il centovesimo giorno anteriore al termine finale previsto per le relative dichiarazioni, i decreti ministeriali di approvazione dei modelli per le dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, quelli relativi alla dichiarazione annuale da parte dei sostituti d'imposta ed i modelli di dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I decreti di cui al comma 1 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alle istruzioni, almeno 90 giorni prima del predetto termine.

3. Qualora i decreti di cui al comma 1 siano pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione deve essere effettuata nella medesima data in cui è effettivamente disponibile il supplemento ordinario di cui si è data notizia.

4. Nel caso di ritardata pubblicazione dei predetti decreti ministeriali, i termini di presentazione delle prescritte dichiarazioni sono di diritto prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della ritardata pubblicazione.

## ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente « Ove il sostituto d'imposta non rilasci tempestivamente il certificato, il contribuente ha facoltà di allegare copia della fattura emessa, indicante l'imponibile, la ritenuta di acconto operata e il residuo importo netto, unitamente alla copia di una let-

tera raccomandata in plico, da inviarsi entro il 5 maggio, dimostrativa del fatto che il contribuente medesimo ha sollecitato il rilascio del certificato prescritto ».

2. La disposizione prevista dal comma 1 si applica per le dichiarazioni i cui termini scadono nel trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

3. I sostituti d'imposta che non provvedono nei termini previsti dalla legge all'invio tempestivo del certificato attestante l'ammontare delle somme o dei valori corrisposti con l'indicazione delle relative causali e l'ammontare delle ritenute operate, sono assoggettati al controllo di cui al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.